

21.6.2016

A8-0209/ 001-001

## **EMENDAMENTI 001-001**

presentati da Commissione giuridica

### **Relazione**

**Jean-Marie Cavada**

**A8-0209/2016**

Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

Proposta di regolamento (COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))

---

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis) (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) "Stato membro": uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali in virtù della decisione (UE) 2016/... o in virtù di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;*

#### *Motivazione*

*È importante introdurre una nuova definizione di Stato membro ai fini del presente regolamento, in modo che essa si riferisca solo agli Stati membri che partecipano al regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi, in linea con la definizione figurante all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III).*